



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.865/T/22.20 del 20 aprile 2022

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

**OGGETTO: Convocazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria del giorno 20.04.2022.
-Questioni proposte dal Si.Di.Pe.-**

Carissimi colleghe e colleghi,

in relazione all'incontro svoltosi in data odierna dal nuovo Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Dott. Carlo Renoldi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, mi prego di trasmetterVi la nota Prot. n.864/T/21.19 del 19 aprile 2022, già al medesimo inviata e che contiene le principali problematiche e proposte del Si.Di.Pe. esposte nel corso dell'incontro.

Si è trattato solo di un primo incontro di carattere conoscitivo, come non poteva non essere per un incontro con un Capo Dipartimento appena insediato.

Ciononostante, il Presidente Renoldi ha mostrato di conoscere già alcune delle più significative questioni da noi rappresentate relative, innanzitutto, al ruolo della dirigenza penitenziaria nel complesso sistema dell'esecuzione penale interna ed esterna ed alle difficoltà quotidiane alle quali essa va incontro.

Siamo stati molto positivamente colpiti, inoltre, dall'empatia con la quale egli ha accolto l'esposizione delle problematiche della categoria, per come illustrate anche nel documento elaborato dalla Segreteria Nazionale e preventivamente inviatogli in vista dell'incontro.

In particolare, si è avuto modo di sottolineare le ataviche disattenzioni della politica e della stessa Amministrazione nei confronti della nostra categoria, innanzitutto rispetto al mancato riconoscimento di benefici spettanti sia sul piano giuridico sia su quelli economico e pensionistico, a fronte degli ingravescenti carichi di lavoro che pesano sui colleghi, moltissimi dei quali sono impegnati in più incarichi e sono interessati da una mobilità significativa e non certo indolore, sul piano personale e familiare, oltre che professionale.

L'attenzione dimostrata dal nuovo Capo del Dipartimento ai temi rappresentati e la dichiarata volontà di aderire alla nostra richiesta di incontri monotematici, finalizzati ad affrontare



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

più specificamente e concretamente le diverse questioni, ci lasciano ben sperare in un futuro di relazioni sindacali improntate ad un fattivo confronto.

Naturalmente il Si.Di.Pe. continuerà a sostenere le ragioni e gli interessi di tutti i dirigenti penitenziari, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quelli economico e pensionistico, perché è solo sui principi generali che si possono trovare convergenze ed essere interlocutori credibili. Infatti, è l'intera categoria che, ai diversi livelli, con sacrificio personale ha garantito sempre il governo delle carceri, per adulti e per minori, e degli uffici di esecuzione penale esterna, con equilibrio e contemperamento delle molteplici esigenze che caratterizzano il contesto dell'esecuzione penale.

Nel rimandare, per completezza, alla lettura dell'allegata nota sopra citata rappresento che, naturalmente Vi terremo informati degli sviluppi.

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito; dateVi voce, dunque, scegliendo quella più autentica e autorevole a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Cari saluti e buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.864/T/21.19 del 19 aprile 2022

Al Signor Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Presidente Dott. Carlo Renoldi

ROMA

**OGGETTO: Convocazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria del giorno 20.04.2022.
-Questioni proposte dal Si.Di.Pe.-**

Signor Capo del Dipartimento

con la presente il Si.Di.Pe. intende formulare le proprie considerazioni in vista dell'incontro con la Signoria Vostra previsto per il giorno 20.04.2022¹, indicando , -come peraltro richiesto- le principali problematiche che si intendono affrontare nella riunione.

Il Si.Di.Pe., a nome di tutto il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, di cui è, per numero di iscritti, il sindacato maggiormente rappresentativo², La ringrazia, innanzitutto, per questo incontro che ha apprezzato per due ordini di ragioni.

In primo luogo, si apprezza la Sua volontà di incontrare per prime le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza penitenziaria all'indomani del suo insediamento al vertice del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e, in secondo luogo, si condivide la scelta di incontrarle separatamente da quelli del personale degli altri Comparti di contrattazione.

Com'è noto, infatti, ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del citato D.Lgs. n.95/2017, fino alla entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è vero sì che al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed

¹ Di cui alla convocazione in videoconferenza fissata con nota del D.A.P.- Direzione Generale del Personale e delle Risorse n.0135491.U del 06.04.2022.

² di cui all'art.13, comma 3, del D.Lgs. 30-10-1992 n. 449 "Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395."

Segretario Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente, ma è anche vero che, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 27/07/2022 n. 154, che ha istituito la nostra carriera, *"1. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico"*.

Peraltro, la natura pubblicistica del nostro rapporto di lavoro è stata, poi, confermata anche dall'art.11, n. 1 lett. b) della Legge 07/08/2015 n. 124 recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.1-ter"* che ha ribadito che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria rimane disciplinato dal proprio rispettivo ordinamento.

Questa scelta ci fa comprendere che Lei, Signor Capo del Dipartimento, ha ben chiara e presente la natura pubblicistica delle funzioni attribuite dalle leggi della Repubblica alla dirigenza penitenziaria, in quanto serventi all'esecuzione delle misure cautelari, delle pene, delle sanzioni sostitutive, delle misure di sicurezza, delle misure alternative alla detenzione e di quelle di comunità riservate ai condannati minorenni, nonché di tutte le altre misure privative e limitative restrittive della libertà personale previste dall'Ordinamento giuridico vigente.

In questo delicato contesto operativo, la legge attribuisce ai dirigenti penitenziari un ruolo centrale di gestione sia del complesso sistema penitenziario intramurario sia di quello, altrettanto complesso e variegato, dell'esecuzione penale esterna. In questi due diversi, ma complementari, ambiti operativi, la dirigenza penitenziaria, a tutti i livelli organizzativi – sia nella direzione degli Istituti Penitenziari e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e nondimeno nelle articolazioni centrali e periferiche dei due Dipartimenti nei quali esplica la sua attività – costituisce il primo garante del rispetto e dell'applicazione dei principi costituzionali che sovrintendono all'esecuzione penale.

Fondamentale nel lavoro quotidiano dei dirigenti penitenziari è l'integrazione ed il coordinamento degli interventi delle diverse figure professionali – istituzionali e volontarie - che operano nel sistema dell'esecuzione penale interna ed esterna, garantendo con equilibrio e giusta ponderazione che la sicurezza penitenziaria costituisca sempre non il fine ultimo dell'attività dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità, ma che sia il mezzo, quindi la condizione imprescindibile, per la rieducazione e la risocializzazione dei condannati, nel pieno rispetto del principio costituzionale secondo il quale le pene, quali esse siano, non possono mai essere contrarie al senso di umanità.

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

È per questo che assume pregnante significato la figura terza *e super partes* del dirigente penitenziario, posto dalla legge a capo del sistema di esecuzione della pena il quale, sia nelle carceri, sia negli uffici di esecuzione penale esterna, assume la responsabilità del governo complessivo delle strutture affidate alla sua direzione, attraverso la gestione di tutte le risorse umane dipendenti, tanto quelle del Comparto delle "Funzioni Centrali" quanto quelle del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Con queste premesse ed alla luce del Suo impegno professionale e istituzionale al servizio dello Stato e delle istituzioni democratiche, ci sentiamo di riporre in Lei la speranza di un cambio di passo, in senso costituzionalmente orientato, sul fronte della politica penitenziaria e, funzionalmente ad essa, di una valorizzazione ed un riconoscimento - da lungo tempo atteso e sino ad ora mancato - della dirigenza penitenziaria. A nostro parere, infatti, la nostra categoria è stata sin qui mortificata, nonostante il ruolo fondamentale e le gravose responsabilità che essa quotidianamente è chiamata ad assumere all'interno del difficile e complesso sistema penitenziario ed in quello dell'esecuzione penale esterna per gli adulti e per i minorenni.

Con specifico riferimento a quanto direttamente ci interessa, è necessario ed indifferibile procedere all'immediata valorizzazione della dirigenza penitenziaria, categoria nei confronti della quale non solo non sono stati per niente ancora applicati gli incentivi economici e di carriera che sono da tempo previsti tanto dalla Legge n. 154/2005 quanto dal D. Lgs. n. 63/2006. Su questi aspetti si registra da anni il silenzio sia dei vertici politici sia di quelli amministrativi del Ministero della Giustizia, ai quali abbiamo evidenziato con perseveranza la mancata adozione di scelte tempestive e conseguenti, in relazione alle rilevanti novità legislative succedutesi nel tempo, in una visione strategica e prospettica dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità.

Ecco di seguito illustrate le questioni più importanti che intendiamo sottoporre alla Sua attenzione:

- 1) In primo luogo, dobbiamo ancora una volta lamentare che non sono state reperite le poste di bilancio e le corrispondenti risorse finanziarie finalizzate alla stipula del primo Accordo negoziale di categoria della dirigenza penitenziaria, necessarie a compensare tutti gli incrementi stipendiali - sia sul trattamento economico principale sia su quello accessorio - sin qui maturati in assenza dei contratti mai stipulati in questi oltre diciassette anni di vacanza contrattuale, in particolare per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

economico 2006-2007, come da D.M. 28 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2008, n. 37); per il triennio normativo ed economico 2010-2012, come da D.M. 15 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2011, n. 38); per il triennio 2013-2015, come da D.M. 20 dicembre 2013 (Gazz. Uff. 29 gennaio 2014, n. 23); per il triennio normativo ed economico 2016-2018, come da D.M. 3 agosto 2016 (Gazz. Uff. 7 settembre 2016, n. 209) ed, infine, per il triennio normativo ed economico 2019-2021, come da D.M. 4 giugno 2020 (Gazz. Uff. 30 giugno 2020, n. 163). Il Si.Di.Pe., peraltro, con proposta a suo tempo fatta propria anche dal Dipartimento adesso da Lei diretto, non può che caldeggiare l'attribuzione, *more temporis* e con ogni possibile urgenza, ai dirigenti penitenziari che abbiano maturato il venticinquesimo anno di servizio, del trattamento economico integrale del dirigente superiore della Polizia di Stato, *"...tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente"*, come previsto dall'articolo 48 del Decr. Lgs. 29/05/2017 n. 95 recante *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* Questa definitiva e compiuta equiparazione comporterebbe soltanto l'attribuzione a questi dirigenti - che già godono del trattamento economico fondamentale - dell'indennità dirigenziale di funzione spettante al dirigente superiore della Polizia di Stato. Risponde, infatti, a principi di equità e giustizia riconoscere ai dirigenti penitenziari la corrispondente indennità dirigenziale nella misura prevista per i dirigenti superiori della Polizia di Stato, indennità che, si badi, è già integralmente riconosciuta ai dirigenti generali penitenziari anch'essi equiparati, per effetto della succitata norma, ai dirigenti generali della Polizia di Stato. Tanto, anche in vista dell'attribuzione della relativa qualifica di dirigente superiore, all'uopo modificando l'art. 3 del D.Lgs. n. 63/2006 ed istituendo il relativo ruolo. Questi interventi, di modestissimo impatto finanziario sul Bilancio dello Stato, si rendono indispensabili per compensare, da subito, la mancata stipula del primo contratto di categoria della dirigenza penitenziaria che attendiamo dal lontano 2005, insieme a tutti gli altri contratti mai stipulati in questi sedici anni. Resta inteso che l'apertura

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

del tavolo negoziale dovrà preventivamente prevedere le poste di bilancio e le corrispondenti risorse finanziarie necessarie a compensare tutti gli incrementi stipendiali – sia sul trattamento economico principale sia su quello accessorio – sin qui non attribuiti. Nel contratto è necessario, poi, dare applicazione alle “*Clausole di salvaguardia*” introdotte dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 63/2006, che prevedono per i dirigenti penitenziari, nell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al citato Decreto, sia conservata l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza.

- 2) Non sono mai state reperite le poste di bilancio e le corrispondenti risorse finanziarie necessarie sin dall'entrata di vigore della Legge n. 154/2005 - esattamente dal 16/08/2005 a tutt'oggi³, – al pagamento di tutte le indennità accessorie, peraltro riconosciute spettanti dalla Circolare della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. n. GDAP.17-09-2020.0322508.U – “*Personale dirigente di diritto pubblico dell'Amministrazione Penitenziaria. Ricognizione istituti normativi e contrattuali applicabili in fase di prima attuazione*” e successivi formulati con la nota n. GDAP. 0401601 del 10.11.2020” -, che peraltro non ha mai trovato concreta applicazione per il pagamento del trattamento economico accessorio ai dirigenti penitenziari per la mancanza di concreti interventi attuativi, benché questa O.S. già con la nota n. 549/T/16.95 del 27/12/2016 abbia da tempo dimostrato la spettanza di tutti i trattamenti economici accessori in questione al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ivi compresa l'indennità di reperibilità.
- 1) Non sono mai stati riconosciuti i diritti sindacali ai rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative della categoria, nonostante l'equiparazione dei dirigenti penitenziari ai dirigenti della Polizia di Stato, che, invece, fruiscono regolarmente di permessi e aspettative sindacali.
- 2) Non è stato mai affrontato il problema della copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera dirigenziale penitenziaria, copertura spettante per legge ai sensi dell'articolo 22 n. lettera h)

³ Esattamente dal 16/08/2005, mentre invece, erroneamente il D.A.P. ha indicato la decorrenza del 1 gennaio 2018 con la Circolare della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. n. GDAP.17-09-2020.0322508.U – “*Personale dirigente di diritto pubblico dell'Amministrazione Penitenziaria. Ricognizione istituti normativi e contrattuali applicabili in fase di prima attuazione*” e successivi “*Chiarimenti*” formulati con la nota n. GDAP. 0401601 del 10.11.2020” -, che peraltro non ha mai trovato concreta applicazione riguardo al trattamento economico accessorio dei dirigenti penitenziari per la mancanza di interventi attuativi del D.A.P., benché questa O.S. già con la nota n. 549/T/16.95 del 27/12/2016 abbia da tempo dimostrato la spettanza dei trattamenti economici accessori in questione al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, con decorrenza 16/08/2005.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

del Decreto Legislativo n. 63/2006, né si è richiesta, almeno, l'applicazione ai dirigenti penitenziari del comma 1000 dell'articolo 1 della Legge 30-12-2021 n. 234 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"* che così dispone: *"In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella: (importi in euro)*

POLIZIA DI STATO	1.470.350
POLIZIA PENITENZIARIA	677.600
ARMA DEI CARABINIERI	1.781.475
GUARDIA DI FINANZA	910.250
ESERCITO	2.465.850
AERONAUTICA	1.008.500
MARINA	721.300
CAPITANERIE DI PORTO	266.475
CORPO NAZIONALE VVF	919.000

- 3) Non sono state reperite le risorse finanziarie necessarie per pagare integralmente tutte le prestazioni di lavoro straordinario del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, previste teoricamente fino a 60 ore mensili per 11 mesi, e, poi, di fatto, limitate al pagamento di sole 18 ore mensili, autorizzando preventivamente la fruizione dei riposi compensativi, non a richiesta del dipendente, ma *"de plano"*, dando per scontato l'insufficienza dei fondi stanziati per l'esercizio finanziario 2022.
- 4) Si chiede che sia data applicazione, anche per i dirigenti penitenziari, al beneficio previsto dall'articolo 1, comma 101, della Legge 30/12/2021 n. 234 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*, che così dispone: *"Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della*

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.”

- 5) Si chiede che sia data applicazione, anche per i dirigenti penitenziari, al beneficio previsto da combinato disposto dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 30/04/1997 n. 165 *“Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.”* che così dispone *“....7. Per il personale di cui all'articolo 1 (n.d.r. ivi compreso il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile) escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare e per il personale delle Forze armate che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato”.*
- 6) Si chiede che sia sancita, per legge, l'equiparazione dei dirigenti penitenziari ai dirigenti della Polizia di Stato, anche per quel che concerne la disciplina del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età - 60 (sessanta) anni per i primi dirigenti, 63 (sessantatré) per i dirigenti superiori e 65 (sessantacinque) per i dirigenti generali - salvaguardando la possibilità, a domanda degli interessati, di permanere in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
- 7) In relazione alla gravissima e drammatica situazione di carenza di organico che da anni affligge la carriera dirigenziale penitenziaria – riconosciuta anche dal Direttore Generale del Personale e delle Risorse nella nota ministeriale n. 0136905.U Prot. del 07/04/2022 indirizzata ai sindacati - continuiamo a rappresentare l'assoluta urgenza di completamento delle procedure di espletamento del concorso a 45 posti bandito nell'anno 2020 e tuttora in

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

attesa della calendarizzazione delle prove orali. Alla luce delle nuove vacanze di organico maturate dalla data di indizione del concorso, sarebbe, poi, necessario ed auspicabile, promuovere, sin d'ora, la richiesta di autorizzazione ad assumere, oltre ai vincitori dei concorsi in argomento in corso di espletamento, anche gli idonei, nel numero di posti che risulteranno effettivamente vacanti al momento della conclusione della procedura concorsuale. A tal fine ben si potrà far riferimento a quanto già risulta dal Decreto Ministeriale del 03.12.2021 con il quale la Signora Ministra della Giustizia ha già approvato il *“Piano Triennale dei fabbisogni del personale per gli anni 2021-2023 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria”*. Nell'auspicio di avere a disposizione quanto prima l'organico al completo, salutiamo con soddisfazione l'accoglimento della proposta da tempo formulata da questa organizzazione alla Ministra della Giustizia – e da ultimo sollecitata con la nota n. 846/T/22.01 del 06/02/2022 - di ridurre da 18 (diciotto) a 12 (dodici) mesi la durata del corso iniziale di formazione dei consiglieri penitenziari neoassunti tramite il concorso citato. Da notizie di stampa si apprende che il Decreto Legge recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* varato dal Governo nell'ultimo Consiglio dei Ministri del 13.04.2022 così disporrebbe all'articolo: *“13. (Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020) 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi con decreto 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Sezione Speciale- 19 maggio 2020 n. 39, nonché con decreto 28 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Sezione Speciale - n. 74 del 22 settembre 2020, e con decreto 28 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Sezione Speciale - n. 78 del 6 ottobre 2020, svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e sostengono gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine del primo semestre e quelli per la formulazione del giudizio di idoneità al termine del secondo semestre del corso. 2. Per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi indicati al comma 1, le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5,*

Segretario Nazionale



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 6, con Decreto del Ministro della giustizia avente natura non regolamentare.”

- 8) Si sottolinea, infine, l'assoluta necessità, *ratione legis et materiae* di attribuire la vice direzione delle Direzioni Generali del personale e della formazione, dei beni e servizi e dei detenuti al personale della carriera dirigenziale penitenziaria prevedendo, a normativa vigente, i corrispondenti posti di funzione dirigenziali di incarico superiore.

La ringraziamo per la Sua attenzione e Le assicuriamo tutta la nostra leale collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ai rappresentanti delle OO.SS. della
Carriera Dirigenziale Penitenziaria
e p.c.
All'Ufficio I – Segreteria Generale

Con la presente si comunica che il Capo del Dipartimento dott. Carlo Renoldi intende incontrare le rappresentanze di codeste OO.SS. **giovedì 20 aprile p.v.** per un colloquio di reciproca conoscenza, finalizzato a focalizzare le principali tematiche relative al personale che codeste OO.SS. rappresentano. Sarà gradito ricevere in anticipo una nota sulle problematiche che si intendono affrontare durante la riunione.

Le SS.LL. sono pertanto convocate per tale data in presenza alle ore 11.00 presso la Sala Riunioni di questo Dipartimento.

Coloro interessati al collegamento da remoto sono pregati di comunicare l'indirizzo e-mail utilizzato per l'accesso alla piattaforma Teams all'indirizzo francesco.fazio01@giustizia.it con congruo anticipo.

Si invita a voler fornire un recapito telefonico dei partecipanti a distanza, da utilizzare eventualmente in caso di problemi di collegamento.

L'Ufficio I – Segreteria Generale che legge per conoscenza avrà cura, cortesemente, di garantire la disponibilità della Sala Riunioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi